



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 57

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 7 marzo 2023

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Comitati

Comitato per la legislazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 18

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 23

*Plenaria* . . . . . » 25

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 38

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)* . . . . . » 39

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

*Plenaria* . . . . . » 40

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)* . . . . . » 45

*Plenaria* . . . . . » 45

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)* . . . . . » 48

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 49

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 50

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)* . . . . . » 51

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 52

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

---

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	57
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i> . . . . .	»	59
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	59
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	60
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ- zione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	66
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, pre- videnza sociale:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	73
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	76

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 7 marzo 2023

**Plenaria**

**9ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Giudice di pace di Bari – Sezione penale**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 gennaio 2023 e proseguito nella seduta del 14 febbraio 2023.

Il PRESIDENTE, nell'introdurre i lavori, riassume i termini della questione e chiede al senatore Salvitti se voglia integrare la relazione svolta nella seduta del 31 gennaio 2023.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) conferma le conclusioni illustrate nella predetta seduta nel senso della dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Lezzi.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) afferma di condividere le conclusioni della richiamata relazione riguardante l'ex senatrice Lezzi in quanto, pur se nel caso specifico il nesso funzionale con l'attività parlamentare sia meno evidente, tuttavia egli ravvisa ragioni di opportunità che inducono

ad aderire alla proposta indicata. Quindi il senatore esprime, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, dichiarazione di voto favorevole.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), richiamando le conclusioni del collega Bazoli, esprime il proprio orientamento favorevole in relazione alla proposta del senatore Salvitti.

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) annuncia, invece, il proprio voto contrario rispetto alla proposta di insindacabilità. A tal proposito riporta una vicenda che lo ha visto coinvolto personalmente, relativa ad una intervista da egli rilasciata nel corso di una trasmissione televisiva durante la quale lo stesso senatore ha espresso un giudizio nei confronti di un avvocato, il quale lo ha successivamente convocato innanzi ad un organo di mediazione civile per chiedere il risarcimento dei danni; pur avendo egli espresso – prosegue il senatore Licheri – unicamente un giudizio politico, tuttavia, trattandosi di una dichiarazione *extra moenia*, il senatore non ha invocato la prerogativa dell'insindacabilità ed ha quindi dovuto corrispondere il risarcimento per danno. Tale posizione è stata assunta in coerenza con l'orientamento secondo cui l'insindacabilità non equivale ad una sorta di «patente» che consenta al parlamentare di esprimere una qualsivoglia opinione, senza alcun limite. Tanto considerato, il senatore conclude con l'affermazione per cui neanche nel caso in discorso sussistono i requisiti per il riconoscimento della predetta prerogativa dell'insindacabilità e quindi ribadisce il proprio voto contrario.

Interviene il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) per sostenere una tesi diversa dal senatore che lo ha preceduto; secondo la propria visione, infatti, l'articolo 68 della Costituzione non protegge la singola persona del parlamentare ma lo spirito della norma costituzionale che consiste – a suo modo di vedere – nel consentire al Parlamento un dibattito ampio e senza possibilità di condizionamenti esterni. Ed invero proprio la vicenda riportata dal collega Licheri dimostra che se un parlamentare deve limitarsi in televisione a temere citazioni e querele significa che egli non può essere libero di esercitare la propria attività politica; tanto vale in una sede pubblica, come la televisione, quanto in una riunione di partito. In ciò consiste, secondo il senatore Scalfarotto, la *ratio* dell'articolo 68 della Costituzione: non creare dei «cittadini speciali» ma garantire ai rappresentati che i loro rappresentanti agiscano senza condizionamenti, con pienezza di poteri, ed indipendentemente dalla gravità delle affermazioni. Nel caso di specie l'attività di partito alla quale l'*ex* senatrice Lezzi ha preso parte e nel corso della quale ha espresso le affermazioni oggetto di querela è stata svolta con ogni probabilità in veste di parlamentare, in quanto spesso i parlamentari vengono invitati nelle riunioni di partito. Esprime infine, per le considerazioni anzidette, il proprio voto favorevole.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), condividendo la tesi del senatore Scalfarotto, preannuncia la propria dichiarazione di voto favorevole. In-

vero, la vicenda riportata dal collega Licheri conferma, a suo modo di vedere, la necessità dell'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione come presidio della libertà di manifestazione delle opinioni del parlamentare. In caso contrario, se non esistesse tale articolo, il parlamentare sarebbe continuamente esposto alle richieste di risarcimento e di pagamento delle spese legali che inevitabilmente condizionerebbero la sua attività.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) dichiara di associarsi alle considerazioni espresse dal collega Licheri. Invero la copertura che l'articolo 68 della Costituzione offre alle considerazioni espresse *extra moenia* è limitata a luoghi ed attività comunque ascrivibili al Parlamento. Nel caso di specie, al contrario, non emerge il nesso tra l'attività esterna e la funzione parlamentare e pertanto l'orientamento non può che essere contrario rispetto al riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità.

Interviene quindi il senatore SALLEMI (*FdI*) per ribadire, secondo una visione contraria a quella della senatrice che lo ha preceduto, che l'attività istituzionale dei parlamentari non si limita alle opinioni manifestate negli uffici del Senato ma si estende ad ogni atto compiuto e ad ogni espressione manifestata nel corso dello svolgimento del mandato. Vicende come quella occorsa al collega Licheri dimostrano come l'ufficio parlamentare possa essere svolto nel miglior modo possibile e con la massima serenità proprio in virtù della garanzia offerta dall'articolo 68 della Costituzione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Salvitti di riconoscere nel caso di specie la sussistenza della prerogativa della insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la predetta proposta ed incarica il senatore Salvitti di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del dottor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pro tempore***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, nell'introdurre i lavori, dà la parola al senatore Paroli per lo svolgimento della relazione sul caso all'ordine del giorno.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), fa preliminarmente presente che con lettera del 22 novembre 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta – ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge co-

stituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 e dell'articolo 135-*bis* del Regolamento del Senato – gli atti del procedimento penale n. 35204/2016 e n. 30844/2015 R.G.N.R. – n. 4/2016 e 8/2015 R.G. – Sezione reati ministeriali, avviato nei confronti del dottor Corrado Clini, nella qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pro tempore all'epoca dei fatti, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma.

Si precisa che l'*iter* del documento in questione è iniziato nel corso della XVIII legislatura, essendo stati gli atti deferiti con nota del Presidente del Senato del 23 giugno 2022 ed essendo stati esaminati nelle sedute del 6 e 27 luglio 2022. Tuttavia lo scioglimento anticipato della legislatura non ha consentito la conclusione dell'esame e la questione è stata quindi nuovamente deferita alla Giunta.

L'autorità procedente ritiene comprovata l'esistenza di un'associazione convergente sulla figura del dottor Corrado Clini, creata al fine di poter attingere, grazie alle società riconducibili ai sodali dell'organizzazione, più fondi possibili da quelli destinati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare alle varie attività di sviluppo ambientale avviate in Montenegro, facendo perno sul ruolo e sul prestigio dei gestori degli accordi, ovvero dello stesso Clini (in qualità di Direttore generale e, per un breve periodo, di Ministro) e di Martina Hauser, compagna di quest'ultimo, la quale teneva relazioni personali in Montenegro con rappresentanti delle istituzioni locali e coordinava le attività sviluppate nell'area balcanica tramite il suo incarico di vertice della Task Force Central and Eastern Europe del Ministero dell'ambiente italiano.

Secondo l'autorità giudiziaria la principale società «sponsorizzata» dal sodalizio era il Consorzio DFS, costituito dalle società D'Appolonia S.p.A., Favero & Milan Ingegneria S.p.A., Studio Galli Ingegneria S.p.A., i cui gestori erano Marco Cremonini, Sandro Favero e Augusto Pretner Calore; nel verbale del consiglio direttivo del Consorzio del 27 aprile 2007 venne decisa la stabilizzazione del rapporto di «sponsorizzazione», supportato da Corrado Clini e Martina Hauser attraverso l'inserimento, nelle controllate estere DFS (Montenegro) Engineering Doo e DFS (Beijing) Engineering Consultats Co. Ltd, della società anglosassone North Stoke Limited, riconducibile agli stessi Clini e Hauser.

La DFS Montenegro Engineering Doo e, quindi, le consociate D'Appolonia S.p.A., Favero & Milan Ingegneria S.p.A., Studio Galli Ingegneria S.p.A., nel tempo avrebbero ricambiato il sostegno di Corrado Clini, ottenuto anche in tempi antecedenti la sua nomina a Ministro, elargendo numerose utilità. Per ciò che concerne quelle ricadenti nel periodo in cui lo stesso svolgeva la funzione di Ministro, e cioè a far data dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 – la cui elargizione, tuttavia, sarebbe iniziata in tempi antecedenti – il Collegio segnala in primis l'affitto fittizio pagato per l'utilizzo dell'abitazione di proprietà di Martina Hauser, da parte della DFS Montenegro Engineering Doo ed alla quale, dal 1° luglio 2008 al 2 luglio 2013, sarebbero stati erogati euro 151.800, probabilmente da au-

mentare a euro 175.800. Viene affermato che, nell'arco temporale in cui Corrado Clini era Ministro, la Hauser avrebbe ricevuto euro 48.000. In secondo luogo si fa riferimento ai servizi di security e accompagnamento in favore di Corrado Clini e Martina Hauser, per i quali sarebbero stati erogati euro 481.800, a fronte di diversi contratti stipulati dal 2009 al 2013 tra la DFS Montenegro Engineering Doo e le società Building Services Soc. Coop., M.D.L. Group Coop., Mars Security & Logistic Service Ltd, tutte riconducibili a Mario Salvatori, factotum del Clini. Secondo l'autorità precedente, nell'arco temporale in cui il Clini era Ministro, il medesimo e la compagna avrebbero ricevuto servizi per euro 115.000.

Nel descrivere in maniera analitica i fatti per i quali il dottor Clini ha ricevuto – secondo l'accusa – le predette utilità, viene ribadito nella richiesta di autorizzazione a procedere che le azioni commesse da Corrado Clini nell'esercizio delle funzioni di Ministro derivano da attività poste in essere già nell'ambito del suo ruolo di Direttore Generale del Ministero dell'ambiente.

Si espongono in estrema sintesi le imputazioni per le quali è stata ritenuta sussistente la competenza del Collegio per i reati ministeriali.

A) A carico di Corrado Clini, Martina Hauser, Massimo Martinelli, Marco Cremonini, Sandro Favero, Augusto Pretner Calore, Stefano Bannini, Pietro Lucchese è contestato il reato di cui all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) per essersi tra loro associati – il dottor Clini in qualità di promotore e organizzatore, gli altri in qualità di compartecipi – al fine di commettere una serie di delitti, tra i quali fatti di corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e peculato. I predetti reati sarebbero stati commessi nel periodo dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013.

Secondo l'ipotesi accusatoria, tale associazione sarebbe stata creata già nella prima metà degli anni 2000, al fine di attingere ai fondi destinati dal Ministero dell'Ambiente italiano alle varie attività di sviluppo ambientale avviate in Italia e all'estero (in particolare in Montenegro e Cina).

Il dottor Clini, abusando dapprima della sua funzione di Direttore Generale (fatti per cui si procede nel procedimento n. 60535/2014) e quindi, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013, di Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (fatti per cui si procede in seno al presente procedimento), avrebbe – secondo l'accusa – «disposto» ingenti risorse economiche del Dicastero di appartenenza, apparentemente finalizzate all'implementazione di progetti diretti all'efficientamento energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale di attività antropiche, ma in realtà sin dall'inizio anche destinate a società riconducibili allo stesso Clini ed alla sua compagna Martina Hauser, nonché agli altri sodali. L'attività si sarebbe sviluppata prevalentemente in due distinti versanti: gli studi sul *carbon footprint* in Italia (per il quale si procede nel citato procedimento n. 60535/2013) e gli interventi di cooperazione italiani all'estero in attuazione del Protocollo di Kyoto.

In entrambi gli ambiti è sostanzialmente contestato al dottor Clini di aver operato per favorire i propri sodali e le società collegate all'associa-

zione, sovente senza il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, ovvero attraverso procedure «pilotate»; gli affidamenti in Montenegro, secondo l'accusa, avvenivano soprattutto con il sistema delle estensioni delle attività già assegnate alle società dei sodali con il contratto di consulenza siglato il 7 febbraio 2008, gara che sarebbe stata alterata da un previo accordo tra i partecipanti e la stazione appaltante. Come corrispettivo per l'affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori alle società dei sodali, questi ultimi riconoscevano al Clini e alla sua compagna Martina Hauser denaro o altre utilità, meglio descritte nel capo seguente.

B) Un secondo capo di imputazione ha ad oggetto il delitto di cui agli articoli 81, capoverso, e 319 del codice penale (corruzione continuata per un atto contrario ai doveri d'ufficio). I predetti reati sarebbero stati commessi nel periodo dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013.

Secondo l'autorità procedente il dottor Clini, nell'esercizio delle funzioni di Ministro dell'Ambiente, per i fatti indicati nel capo sopra descritto e per quelli seguenti, avrebbe posto la sua pubblica funzione stabilmente al servizio del gruppo economico-affaristico descritto, compiendo fatti contrari ai doveri di ufficio ed omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di propri congiunti.

Il corrispettivo della corruzione – secondo l'ipotesi accusatoria – avrebbe ad oggetto denaro o altre utilità, che vanno dal pagamento di affitti per abitazioni alla stipula di contratti con società riconducibili agli appartenenti all'associazione.

C) A carico del dottor Clini, nonché di Sandro Favero e Martina Hauser, vengono quindi contestati i reati di cui agli articoli 110 e 353 del codice penale. I fatti sarebbero avvenuti dal 26 aprile 2012 al 2 luglio 2013.

Sotto tale profilo l'autorità procedente configura a carico di questi ultimi, in concorso tra loro, il reato di turbata libertà degli incanti, con particolare riferimento a fattispecie inerenti alla gara ristretta a inviti per lo «Sviluppo di un Eco-Master Plan per l'Area del Campus Universitario e il Design di un Palazzo Eco-Efficiente a Podgorica» del valore di 1 milione di euro, indetta con lettera di invito dell'8 luglio 2008 dal Ministero del turismo e dell'ambiente del Montenegro, nonché alle attività connesse con la successiva «estensione» del progetto affidato alla società vincitrice (Favero & Milan Ingegneria, società ricollegata dall'autorità giudiziaria all'associazione a delinquere).

In estrema sintesi, il dottor Clini si sarebbe adoperato affinché fosse affidata direttamente alla Favero & Milan Ingegneria S.p.A., come estensione del citato progetto, anche il contratto di *design supervision*; per dare una «cornice di legalità», in data 12 novembre 2012 sarebbe stato firmato dallo stesso Clini, in qualità di Ministro in rappresentanza del Governo italiano, e dal Governo montenegrino, un annesso al memorandum del 2004 in cui si faceva riferimento al fatto di affidare gli appalti senza effettuare delle gare e applicando, ove possibile, i principi PRAG della Commissione europea (guida pratica per l'aggiudicazione di appalti ed at-

tribuzione di sovvenzioni), benché la parte italiana non abbia mai voluto tenerne conto nonostante la volontà delle autorità del Montenegro.

D) Con un ulteriore capo di imputazione al dottor Clini, in concorso con Marco Cremonini e Martina Hauser, viene contestata la turbata libertà degli incanti in relazione al progetto *Green & Blue Economy* (GBE) ed alla connessa istituzione della Resource Efficiency Unit. In tale contesto sarebbero state pressate le autorità montenegrine, minacciando la sospensione dei finanziamenti, affinché venisse utilizzato il metodo delle estensioni contrattuali, assegnando l'attività ad un raggruppamento formato da società collegate alla citata associazione in luogo dell'effettuazione di una gara, come richiesto inizialmente dalla controparte montenegrina. Sarebbe che i fatti – secondo quanto si legge nell'ordinanza – siano avvenuti tra il 3 maggio 2013 ed il 6 giugno 2014, quindi quando il dottor Clini non rivestiva più la carica di Ministro.

E) Altra fattispecie di concorso in turbata libertà degli incanti è contestata al dottor Clini, Marco Cremonini e Martina Hauser in relazione al progetto Dispersed Power Generation (DPG), riguardante – sempre nell'ambito di attività avviate in Montenegro – la definizione del potenziale della produzione di energia dispersa per promuovere l'uso di energie rinnovabili. I fatti sarebbero avvenuti dal 12 dicembre 2011 al 2 luglio 2013.

Il Collegio per i reati ministeriali configura inoltre: l'aggravante di cui all'articolo 319-*bis* del codice penale, essendo i fatti relativi alla stipulazione di contratti in cui è interessata l'amministrazione di appartenenza; l'aggravante di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, avendo gli imputati costituito un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato al fine di commettere più reati transnazionali.

Nella precedente legislatura il dottor Clini aveva depositato una memoria in data 20 luglio 2022 e il 27 luglio 2022 è stato audito dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Si precisa preliminarmente, sul piano metodologico, che l'autorizzazione a procedere, di cui al combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, applicabile ai soli reati «ministeriali» (ossia per i reati commessi dal Ministro in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni), differisce totalmente dalle inviolabilità previste al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, estendendosi queste ultime a misure restrittive della libertà personale per procedimenti penali relativi a tutti i tipi di reati posti in essere dal parlamentare (a prescindere quindi dalla connessione o meno con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato elettivo). L'inviolabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione si configura quindi come un'autorizzazione *ad acta*, circoscritta al singolo provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria (ad esempio una richiesta di carcerazione preventiva) e contempla tutti gli atti indicati nell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, anche quelli assunti per procedimenti penali relativi a reati commessi dal parlamentare anteriormente all'assunzione della carica.

L'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 differisce anche dall'autorizzazione a procedere prevista nel testo originario dell'articolo 68 della Costituzione (vigente anteriormente alla legge costituzionale n. 3 del 1993), che contemplava per i procedimenti penali riguardanti i parlamentari un'autorizzazione a procedere *tout court*, senza tuttavia circoscrivere il contenuto delle valutazioni spettanti alla Camera di appartenenza. Invece, l'articolo 9, comma 3, della sopracitata legge costituzionale circoscrive espressamente l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze (distinte tra di loro), ossia sul fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale.

Il recinto delle attribuzioni riservato al ramo del Parlamento, una volta pervenuta la comunicazione dal Procuratore della Repubblica ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, conosce tre possibili soluzioni: può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e tuttavia negare l'autorizzazione a procedere sulla scorta dei requisiti *ex* articolo 9, comma 3; può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e concedere l'autorizzazione a procedere, con rimessione degli atti al Collegio di cui all'articolo 7 (ossia al Tribunale dei Ministri) perché continui il procedimento secondo le norme vigenti; infine, può disconoscere la natura ministeriale del reato e disporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

La prima decisione, quindi, che la Giunta è chiamata ad assumere è quella attinente alla verifica della sussistenza della natura ministeriale del reato, che si configura quindi come una «precondizione», necessaria ma non sufficiente. Un reato può essere infatti valutato come ministeriale, in quanto commesso in occasione dell'esercizio di funzioni ministeriali, e tuttavia non essere ispirato dalle finalità di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Si richiama a tale proposito la giurisprudenza della Cassazione penale, che fin dalla sentenza a Sezioni Unite del 1° agosto 1994, n. 14 e poi nella sentenza del 30 luglio 1998, n. 8854, ha chiarito che per la configurabilità del reato ministeriale occorre non solo «la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso», ma anche «il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito (*rectius* dell'ipotesi di illecito) e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto».

Se invece, ad esempio, un Ministro ponesse in essere un reato di lesioni personali, tale reato non avrebbe il carattere della ministerialità e seguirebbe pertanto l'iter ordinario dei reati «comuni».

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il Tribunale dei Ministri ha ravvisato la natura ministeriale ed ha conseguentemente rivolto al Senato l'autorizzazione a procedere per tale tipologia di reati.

Si ritiene che tale tesi sia condivisibile atteso che nel caso di specie sicuramente è ravvisabile la ministerialità del reato, atteso che tutti i fatti dei quali è accusato il dottor Clini sono riconducibili alla competenza funzionale dello stesso quando era in carica come Ministro.

La Giunta è quindi chiamata a verificare, in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, in merito alla sussistenza di una delle due scriminanti previste dal citato articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, e cioè se il Ministro «abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

Nel caso in esame, non appare configurabile la prima delle esimenti previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, mentre invece si può ritenere che ricorra la seconda delle scriminanti in questione, ossia quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Ed è necessario precisare che per il diniego dell'autorizzazione a procedere il comma 3 sopracitato richiede la ricorrenza di una o dell'altra scriminante, alternativamente e non quindi cumulativamente, come evidenziato dalla locuzione «ovvero» contenuta nella norma.

Con riferimento alla seconda delle citate scriminanti, occorre chiarire che un Ministro potrebbe aver perseguito un preminente interesse pubblico, senza però che tale sua finalità possa essere riconducibile all'esercizio della funzione di Governo. Ad esempio un Ministro potrebbe aver compiuto un abuso d'ufficio per velocizzare la realizzazione di una centrale termoelettrica, al fine di consentire ad una determinata zona del Paese priva di elettricità di approvvigionarsi in maniera più adeguata di energia elettrica, ponendosi tuttavia in contrasto con l'indirizzo del proprio Governo di contrarietà alle centrali termoelettriche. Nell'esempio fatto il preminente interesse pubblico può anche essere ravvisato (atteso che l'energia elettrica costituisce un bene primario), ma manca la riconducibilità del perseguimento dello stesso all'esercizio della funzione di Governo, in quanto l'Esecutivo ha espresso un indirizzo contrario rispetto alla realizzazione di centrali termoelettriche e il Ministro ha disatteso tale indirizzo, ponendosi al di là dello stesso e conseguentemente al di là della scriminante *extra ordinem* in questione.

La legge costituzionale non cita l'esercizio della funzione di Governo casualmente, ma lo fa con un obiettivo specifico, ossia quello di garantire la salvaguardia dell'autonomia di tale funzione nei casi in cui la stessa sia rivolta al perseguimento di un preminente interesse pubblico. Non viene citata invece la funzione di Governo nella prima scriminante *extra ordi-*

*nem*, ossia quella dell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, atteso che in tal caso la rilevanza costituzionale dell'interesse viene ritenuta dal legislatore assorbente rispetto alla verifica della riconducibilità o meno di una determinata azione alla funzione di Governo.

Se nella prima scriminante il legislatore parla di interesse dello Stato (per certi versi considerandolo *ex se* cogente rispetto alla funzione di Governo) nella seconda parla di preminente interesse pubblico, concetto non coincidente del tutto con la fattispecie dell'«interesse dello Stato». Ancora, nella prima scriminante si dice che il ministro deve aver agito per la «tutela» di un interesse dello Stato, mentre nella seconda si parla di «perseguimento» di un preminente interesse pubblico (e non quindi di «tutela» di tale interesse), in modo tale da valorizzare il profilo teleologico della condotta del Ministro.

Venendo al caso di specie, la condotta del ministro Clini relativamente al Montenegro si colloca in un contesto politico-istituzionale piuttosto ampio, senza ombra di dubbio riconducibile all'azione di Governo.

Occorre a tale proposito rammentare che il Presidente del Consiglio Monti, nell'espore il programma di Governo dinanzi al Senato della Repubblica il 17 novembre 2011, richiamava da un lato «il risanamento della finanza pubblica e il rilancio della crescita», che avrebbero dovuto contribuire «a rafforzare la posizione dell'Italia in Europa e, più in generale, la nostra politica estera», dall'altro la vocazione europeistica del nostro Paese, sottolineando peraltro come «L'Italia ha bisogno di una politica estera coerente con i nostri impegni e di una ripresa di iniziativa nelle aree dove vi siano significativi interessi nazionali».

A tali dichiarazioni programmatiche facevano peraltro seguito, in data 22 novembre 2011, presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, le comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Clini, sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero. In tal sede egli, nel sostenere tra l'altro come «nel settore della cooperazione ambientale internazionale l'Italia può giocare un ruolo attivo, così come propositiva è sempre stata la sua azione in ambito europeo», trasfondeva sostanzialmente i citati principi ispiratori della politica governativa nella specificità delle politiche del proprio Dicastero. Nella stessa sede riferiva peraltro in merito alla prossima Conferenza sui cambiamenti climatici in programma a Durban, nonché alla necessità di adozione di misure in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Sotto tale profilo evidenziava anche come «gli investimenti in tecnologie innovative vedono i Paesi emergenti più impegnati rispetto alle economie mature [...]».

L'interesse pubblico nell'esercizio dell'azione di Governo e in particolare l'interesse pubblico alla cooperazione internazionale in materia ambientale (*rectius* il perseguimento di tale interesse pubblico) emerge *ictu oculi* da diversi elementi.

Preliminarmente, si evidenzia che, a livello internazionale, nel dicembre 2011 il dottor Clini ha guidato la negoziazione italiana al citato summit ONU del clima a Durban, in Sudafrica (Cop17) e nel gennaio ha presentato le iniziative per il vertice mondiale della Terra in programma a

Rio de Janeiro in giugno. *Ad abundantiam*, si può osservare inoltre che egli è intervenuto in prima persona nella mediazione tesa a salvare l'accordo della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che si è tenuta a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, consentendo la convergenza su programmi di *green economy* e sviluppo sostenibile dei Paesi cosiddetti maggiormente sviluppati come Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone e delle grandi economie emergenti a cominciare dal Brasile. Ha firmato diversi accordi internazionali di cooperazione ambientale per promuovere la conversione «verde» soprattutto dei Paesi di nuova economia e dei Paesi in crescita, e in generale per la protezione internazionale dell'ambiente, come con l'Iraq, il Brasile, la Cina, il Messico, l'Egitto ed il Montenegro.

Per ciò che concerne le attività da lui svolte nell'ambito del programma di cooperazione ambientale con il Montenegro, nella memoria depositata agli atti della Giunta in data 20 luglio 2022 il dottor Clini ha precisato che esse hanno riguardato i seguenti progetti: assistenza alla formazione delle strutture di governo dell'ambiente, supporto per la predisposizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Montenegro (SNSS), costruzione della nuova sede «eco-efficiente» del Ministero dell'Ambiente del Montenegro, nell'ambito dell'Eco-Master Plan del campus universitario di Podgorica (Eco Building), prevenzione e il controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché il progetto ADRISCOM, finalizzato al monitoraggio della zona costiera e dei bacini idrici affluenti in relazione al controllo dell'erosione e dell'inquinamento delle zone costiere, nel contesto dei cambiamenti climatici della regione adriatica.

Nella stessa memoria viene posto in evidenza dal dottor Clini come la cooperazione ambientale con Serbia e Montenegro avesse preso avvio già anteriormente alla sua assunzione della carica di ministro, e precisamente da un accordo firmato a Johannesburg nel 2002 dai Ministri dell'Italia e della Serbia in occasione del Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile. In particolare, poi, dopo l'indipendenza del Montenegro, nel 2006, il programma di cooperazione ha avuto un ulteriore impulso ed espansione, con il supporto del Ministero degli affari esteri e dell'Ambasciata italiana in Montenegro.

Il dottor Clini ha sostenuto che, in relazione ai progetti sopracitati, la sua azione si è posta nel senso di dare attuazione a indirizzi strategici della politica estera italiana.

Tale affermazione appare suffragata da diversi elementi.

Si evince da un comunicato stampa del ministero dell'ambiente dell'epoca, che i programmi comuni tra Italia e Montenegro in campo ambientale e gli investimenti «verdi» italiani nel paese balcanico furono al centro del primo incontro ufficiale all'estero del ministro Clini a Podgorica nel dicembre 2011; nel corso di tale visita, finalizzata a lanciare programmi di cooperazione ambientale, egli incontrò il premier Igor Lukšić e il ministro montenegrino dell'ambiente, Predrag Sekulić, insieme con gli ambasciatori Sergio Barbanti e Vojin Vlahović, ed ebbe modo di confer-

mare «l'impegno dell'Italia nel sostenere l'adesione del Montenegro nell'Unione europea».

Nel corso di tale incontro lo stesso ministro Clini affermò che «La partnership con il Montenegro rappresenta un tassello importante della strategia italiana che vede nella cooperazione internazionale in materia ambientale un veicolo fondamentale per disseminare tecnologie "verdi" *made in Italy*, contribuendo allo sviluppo sostenibile ed alla crescita delle professionalità e dell'imprenditoria italiana legate alla *green economy*».

Tra i progetti all'epoca in cantiere, quello di maggiore rilievo era quello inerente alla costruzione della nuova sede del ministero montenegrino dell'ambiente: un edificio «ecologico» che avrebbe dovuto essere realizzato in due anni da imprese italiane con le migliori e più avanzate tecnologie «verdi» e finanziato in parte anche dal ministero dell'ambiente italiano. Altre iniziative che vedevano coinvolti il ministero insieme con imprese italiane riguardavano i settori dell'energia e delle fonti rinnovabili, il turismo sostenibile sulla costa e nelle montagne dell'interno, la mobilità «verde» nelle città di Perasto-Perast e Cattaro-Kotor, l'assistenza nell'armonizzare la legislazione ambientale montenegrina con quella europea in vista dell'ingresso del paese nell'Unione europea, la collaborazione nella gestione dei rifiuti e nell'energia ottenuta dal biogas, l'istituzione di riserve marine.

Tra gli eventi indicativi della politica perseguita nel paese balcanico si può citare altresì la riunione conclusiva del progetto europeo per la costituzione della «Agenzia per la protezione dell'Ambiente del Montenegro» istituita nell'ambito dei programmi per l'adesione del Montenegro all'Unione Europea, svoltasi a Podgorica nel marzo del 2013, a cui il ministro Clini partecipò insieme al ministro dello sviluppo sostenibile e del turismo del Montenegro Branimir Gvozdenović ed a un rappresentante della commissione europea. Il citato progetto, finanziato dalla commissione europea, è stato realizzato dal Ministero dell'ambiente italiano.

In tal sede il ministro Clini, ricordò che «il progetto appena concluso è un passo importante verso l'adesione del Montenegro all'Unione Europea, che l'Italia ha sempre sostenuto», sottolineando inoltre che «Il Ministero dell'Ambiente Italiano è presente in Montenegro dal 2004 con un programma di cooperazione bilaterale che ha accompagnato il paese balcanico dalla fine della guerra fino ad oggi».

Appare da quanto esposto come le attività del ministro Clini si pongano in senso coerente con quelli che erano i principi ispiratori della politica governativa dell'epoca, con particolare riguardo alla vocazione europeistica dell'Italia e alle politiche per lo sviluppo e la crescita, trasfondendoli nel settore di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

Il secondo elemento da verificare – una volta acclarata la riconducibilità dell'azione del dottor Clini all'esercizio della funzione di Governo – è quello relativo al perseguimento di un preminente «interesse pubblico».

Occorre a questo punto sottolineare che la legge costituzionale n. 1 del 1989 incentra la scriminante *extra ordinem* in questione non sull'effettiva sussistenza di un preminente interesse pubblico, quanto sul «persegui-

mento» dello stesso. È quindi la finalità perseguita dal Ministro a costituire l'ambito del riscontro che il Senato è chiamato a svolgere e non l'effettiva sussistenza dell'interesse. Infatti, come già evidenziato in precedenza, si sottolinea che nella seconda delle due scriminanti previste dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 si parla di «perseguitamento» di un interesse pubblico (e non quindi di «tutela» di tale interesse, come avviene invece per la prima scriminante prevista da tale legge, ossia quella attinente alla tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante) in modo tale da valorizzare il profilo teleologico della condotta del Ministro. E, nel caso di specie, appare evidente dagli elementi sopra richiamati, come il «perseguitamento» di un preminente interesse pubblico sia costituito da un lato nel tentativo di promuovere la conversione verde soprattutto dei paesi di nuova economia e in crescita, tra i quali rientra il Montenegro, dall'altro nel promuovere progetti tesi a sostenere l'adesione del paese balcanico all'Unione europea.

Ciò premesso, in considerazione della circostanza che la composizione della Giunta nella nuova legislatura è mutata, e che quindi i nuovi componenti non hanno avuto la possibilità di sentire in prima persona il dottor Clini, il relatore propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, nonché dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, inviti l'interessato a fornire in audizione i chiarimenti che egli reputi opportuni, oppure a produrre documenti e a presentare memorie scritte entro quindici giorni, riservandosi di formulare la proposta conclusiva successivamente ai predetti adempimenti.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 7 marzo 2023

**Plenaria**

**8ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MATERA

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(486) Elena MURELLI e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma**

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MAFFONI (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) preliminarmente rileva come il disegno di legge abbia l'ambizione di ridefinire, con lo strumento della delega legislativa, il complesso degli interventi a tutela delle persone anziane attraverso il riordino della normativa vigente, caratterizzata da una pluralità di livelli di intervento.

Procede dunque all'illustrazione della proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO  
PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE  
N. 486**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma mira a riconoscere, con provvedimento legislativo, il rilievo culturale di tale Teatro e l'attività artistica in esso svolta, sin dalla sua inaugurazione, quali elementi testimoniali e identitari di significato distintivo;

la disposizione risulta funzionalmente collegata alla dichiarazione di monumento nazionale della Casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto, in provincia di Parma, (legge n. 26 del 1901), prefigurando l'opportunità di realizzare un circuito culturale specifico, con una ricaduta favorevole in termini di maggiore attrattività turistica del territorio parmense;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla proprietà della formulazione,*

la dichiarazione di monumento nazionale sancita con legge si pone in alternativa alla modalità disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede un procedimento amministrativo volto alla verifica e alla dichiarazione dell'interesse culturale;

con disposizioni di rango legislativo sono stati dichiarati monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza (legge n. 64 del 2014), la Casa Museo Gramsci in Ghilarza (legge n. 207 del 2016), la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine (legge n. 213 del 2017), il ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano» (legge n. 65 del 2019);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento, ritiene non vi sia nulla da osservare.

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO  
PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE  
N. 506**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

il provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge, di iniziativa governativa, mira a definire criteri e modalità degli interventi assistenziali sociali, sanitari e sociosanitari per la terza età, al fine di migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, in un quadro di servizi funzionale alle necessità emergenti con l'avanzamento dell'età e l'eventuale sviluppo di malattie conseguenti all'invecchiamento;

il provvedimento si inserisce nell'ambito delle iniziative finanziate dal PNRR volte alla realizzazione di un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti, alla realizzazione delle case di comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e di telemedicina e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture;

il disegno di legge è stato predisposto a seguito di un'istruttoria che ha coinvolto la Commissione interventi sociali e politiche per la non autosufficienza istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita presso il Ministero della salute e la Commissione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'analisi di impatto della regolamentazione inquadra il contesto e distingue le problematiche in base alle diverse realtà geografiche del Paese e agli indici di invecchiamento e di assistenza agli anziani, nonché in relazione a caratteristiche economiche e sociali non omogenee sul territorio nazionale, quali il supporto della rete familiare, i tassi di ricovero in strutture assistenziali, la distribuzione per sesso, l'incidenza delle malattie cronico-degenerative, l'intensità delle relazioni sociali e gli indici di reddito;

l'articolazione degli obiettivi generali e specifici della politica di settore è coerente con le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani, di considerare una prospettiva più ampia che tenga conto dell'evoluzione demografica e innovi, di conseguenza, l'offerta di servizi sociali e sociosanitari, in un sistema integrato multilivello capace di assistere una società sempre più longeva, di facilitare l'accesso dei cittadini a

percorsi personalizzati di presa in carico e di accompagnamento e di assicurare la presenza di servizi e strutture, secondo un approccio differenziato nella cura e nell'assistenza;

l'analisi di impatto della regolamentazione identifica tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di un sistema integrato di assistenza e cure e competenti a dare attuazione nelle strutture pubbliche territoriali alle disposizioni dei decreti attuativi;

appare condivisibile la scelta di prevedere un meccanismo istituzionale finalizzato a promuovere l'integrazione dei sistemi informativi di tutti gli attori istituzionali competenti per la valutazione e l'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di definire un sistema di monitoraggio nazionale per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;

con riferimento alle possibili opzioni di intervento e alla relativa valutazione preliminare, la complessità della materia derivante dall'insieme di pianificazioni e programmazioni – a livello nazionale, regionale e territoriale – di carattere socio assistenziale, sociosanitario e sanitario, ha richiesto un disegno normativo che consentisse di ricondurre a unità gli obiettivi da realizzare; la tecnica legislativa più funzionale è stata quindi individuata in una legge di delegazione e nei relativi decreti attuativi suscettibili di essere integrati e corretti, a norma dell'articolo 6, comma 2;

la quantificazione dell'impatto economico, sociale e ambientale distinto per categorie di destinatari può essere effettuata solo al momento dell'adozione dei decreti attuativi;

gli effetti della ricognizione e del riordino delle agevolazioni contributive fiscali, anche in termini di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso e di valorizzazione delle relative competenze lavorative per sostenere il lavoro di cura prestato presso il domicilio della persona non autosufficiente, potranno essere valutati solo decorso un congruo termine dall'adozione dei decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo all'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuta favorevolmente la scelta della tecnica legislativa della legge di delegazione e dei relativi decreti attuativi, suscettibili di essere integrati e corretti a norma dell'articolo 6, comma 2;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, formula le seguenti osservazioni:

ritiene opportuno prevedere tra i principi e criteri direttivi della delega lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto a corredo degli schemi di decreto legislativo e la definizione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti attuativi;

ritiene opportuno che le disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 6, comma 2, siano predisposte sulla base di specifici elementi di analisi e valutazione d'impatto delle misure;

invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 833 del 1978, integrandola con elementi idonei a valutare l'efficacia delle politiche per gli anziani, anche sulla base della loro definizione nei decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 7 marzo 2023

**Sottocommissione per i pareri**

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 1,

*a)* si rileva, a livello di diritto positivo, l'esigenza di un coordinamento tra la definizione di agricoltore custode ivi contemplata con quella già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, al fine di fornire un criterio univoco volto ad armonizzare le leggi regionali che, in attuazione della legge del 2015, recano una differente disciplina dell'agricoltore custode;

*b)* si valuti l'opportunità di prevedere, anche mediante il rinvio ad atti normativi di natura secondaria, le modalità mediante le quali i soggetti legittimati possano essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

*c)* si rappresenta l'opportunità di precisare se, per l'attribuzione della qualifica, sia necessaria la conformità a ciascuno dei criteri indicati alle lettere da *a)* a *e)*, o se questi siano da ritenersi alternativi;

– all’articolo 5, che riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell’agricoltura,

a) al comma 1, si osserva che il contenuto della disposizione ivi prevista appare espresso con un linguaggio atecnico e pertanto si invita a valutare una eventuale riformulazione dello stesso;

b) si valuti l’opportunità di prevedere un coordinamento della disposizione di cui al comma 2 con l’articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell’osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici;

– all’articolo 7, con riferimento alle iniziative didattiche e agli eventi dedicati alla Giornata nazionale da parte delle istituzioni scolastiche, si suggerisce di utilizzare una formulazione più ampia che includa anche giorni scolastici, essendo la celebrazione della ricorrenza prevista di domenica;

– all’articolo 9, che istituisce un premio al merito, denominato «De agri cultura», risulta necessario posticipare la decorrenza della prima assegnazione del premio ed aggiornare le norme per la copertura finanziaria della relativa spesa, attualmente previste a decorrere dall’anno 2022;

– all’articolo 10, si invita ad aggiornare il riferimento al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La Sottocommissione concorda.

**(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd’Az*), illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1,

a) al comma 1, valuti la Commissione di merito di sostituire le parole da: «Chiunque» a: «dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» e le parole: «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;

b) al comma 2, si invita a precisare che la tabella ivi indicata corrisponde alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente attualizzata;

– all'articolo 2, comma 1, in aderenza alla formulazione del codice civile, occorrerebbe sostituire, in entrambi i casi, la parola: «fratelli» con le seguenti: «fratelli e sorelle».

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **Plenaria**

### **38<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) illustra le parti di interesse del decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che la proposta di parere è molto articolata e quindi chiede di rinviarne la votazione per un approfondimento.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione alla seduta già convocata per le ore 8,30 di giovedì 9 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(303) Stefania PUCCIARELLI. – Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l’assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani**

**(424) Valeria VALENTE e altri. – Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 303, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 424, e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) riferisce sulla proposta di legge n.424, a prima firma della senatrice Valente, recante la proposta di istituire una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

Il disegno di legge suddetto si compone di cinque articoli.

L’articolo 1 rinviene nei cosiddetti «principi di Parigi», adottati dalla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, i criteri a cui l’Italia è tenuta a conformarsi in materia di diritti fondamentali della persona, come riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario e dai trattati.

I successivi commi precisano le modalità di composizione della Commissione, qualificata come un organo collegiale dotato di indipendenza di giudizio e di piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria. In particolare, il comma 2 attiene alla nomina di un presidente e di quattro membri, selezionati tra soggetti che vantino una comprovata esperienza pluriennale in tema di diritti umani, oltre che un’altissima levatura morale, con l’espressa previsione di escludere, invece, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i titolari di cariche politiche elettive, nonché i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al precipuo scopo di preservare l’integrità e la trasparenza dell’organismo.

Il comma 4 contempla la procedura di reclutamento dei componenti: si propone che i quattro membri siano eletti rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in seguito alla valutazione del curriculum dei candidati e all’audizione pubblica degli stessi. Il presidente della Commissione, invece, è nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Si propone, altresì, che la prima nomina dei componenti della Commissione abbia luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata dell’incarico del Presidente e dei quattro membri è pari a cinque anni non rinnovabili. Si prevede, per tutta la durata dell’incarico, il regime di incompatibilità rispetto ad altre cariche elettive, incarichi di

governo o altri uffici pubblici. Qualora si tratti di professori universitari di ruolo, se ne dispone la collocazione in aspettativa senza assegni.

Ai sensi del comma 7, viene riconosciuta ai componenti della Commissione un'indennità di funzione, determinata ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 2010.

L'articolo 2 reca l'elenco dei compiti conferiti alla Commissione, quali: il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e la valutazione delle segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti, in particolare dei soggetti detenuti e dei richiedenti asilo. A tal fine, si autorizza la Commissione a prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo processuale delle persone detenute, nonché ad accedere alle strutture ospitanti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come istituti penitenziari ed ospedali psichiatrici, ovvero alle comunità e ai centri di accoglienza per i rifugiati ivi trattenuti.

Tra gli altri compiti, si segnalano: il potere – previsto dalla lettera *d*) – di formulare pareri, raccomandazioni e proposte, destinati al Governo e al Parlamento, con riferimento a provvedimenti legislativi o regolamentari sulle questioni inerenti ai diritti umani, nonché quello di sollecitare la ratifica di accordi internazionali in materia, tenendo conto altresì degli adempimenti governativi necessari a ottemperare alle pronunce emesse dalla Corte EDU nei confronti dello Stato italiano.

Le lettere *e*) ed *f*) favoriscono, invece, l'attività di sensibilizzazione sulla materia dei diritti fondamentali, sia dei cittadini con campagne pubbliche, sia degli studenti all'interno delle scuole. La Commissione è onerata, in base alla lettera *g*), di trasmettere una relazione annuale alle Camere, comprensiva del proprio bilancio.

L'articolo 3 dispone in ordine alla struttura interna della Commissione, demandata dal comma 3 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Quanto all'espletamento delle attività iniziali, l'organismo in parola è autorizzato ad avvalersi, per un periodo non superiore a dodici mesi, del personale tecnico e amministrativo selezionato fra i dipendenti della pubblica amministrazione, collocato in posizione di fuori ruolo. Ferma restando l'equiparazione, a ogni effetto di legge, del servizio prestato presso la Commissione a quello prestato nell'amministrazione di provenienza, il personale fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

Ai sensi del comma 4, il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Gli articoli 4 e 5 dispongono in ordine alle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 1.735.150 a partire dall'anno 2023, demandando l'individuazione delle modalità di utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In conclusione, nel rilevare che non sembra riscontrarsi una completa affinità di materia con il disegno di legge n. 303, si rimette alla Commissione per la valutazione sulla possibile congiunzione dei due provvedimenti.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) obietta che il testo a sua prima firma e il disegno di legge n. 303 perseguono il comune obiettivo della promozione e tutela dei diritti umani, differenziandosi solo per lo strumento individuato. Infatti, il disegno di legge n. 303 assegna tali compiti al Garante della *privacy*, mentre il disegno di legge n. 424 istituisce un'apposita Commissione nazionale. Sottolinea che, se sarà prescelta la soluzione proposta dal disegno di legge n. 303, il provvedimento a sua prima firma sarà eventualmente assorbito. In caso di mancata congiunzione, invece, si determinerebbe un' inopportuna sovrapposizione tra i due provvedimenti, che seguirebbero ciascuno un proprio *iter*.

Il PRESIDENTE osserva che, in effetti, i due provvedimenti sono affini quanto all'oggetto, poiché riconoscono la necessità di disciplinare la tutela dei diritti umani. Quindi, sarebbe opportuno esaminarli congiuntamente. È anche vero che sull'argomento vi sono differenti orientamenti riguardo alle modalità per conseguire l'obiettivo, ma appunto su questo tema potrà svolgersi un approfondito dibattito.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO concorda sull'opportunità di esaminare congiuntamente i due disegni di legge. La Commissione potrà eventualmente convergere su un testo unificato o, in mancanza di un'intesa, adottare un testo base da modificare successivamente nella fase emendativa.

All'esito del dibattito, il relatore aderisce alla proposta del Presidente e propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che è ancora in attesa di assegnazione il disegno di legge n. 505 («Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani»), a prima firma della senatrice Dolores Bevilacqua.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

*IN SEDE REFERENTE*

**(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane**

(203) *SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) *ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) *Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) *PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) *Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) *Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443 e 459, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 490 e 556, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 490, a prima firma della senatrice Gelmini, che interviene sulla legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta «legge Delrio»), modificando la disciplina vigente in tema di elezione degli organi rappresentativi delle province e dei sindaci metropolitani.

Esso consta di due articoli.

L'articolo 1, intervenendo sulla legge Delrio, integra l'elenco degli organi della Città metropolitana, aggiungendo al sindaco metropolitano, al consiglio metropolitano e alla conferenza metropolitana, anche la giunta metropolitana.

Allo scopo, vengono infatti inseriti i commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*: il primo reca la composizione della giunta metropolitana che, in base alla lettera *c*) del comma 1 della presente proposta, include il sindaco metropolitano ed un numero massimo di tre o quattro assessori, a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore a un milione di abitanti, tra cui uno con la carica di vicesindaco.

Il comma *8-ter* precisa che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore della giunta metropolitana, questi cessa dalla carica di consigliere e, in suo luogo, subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

In base alla lettera *d*) del medesimo comma 1, invece, si interviene sulle modalità di votazione, di cui al comma 35 della legge n. 56 del 2014, conferendo all'elettore la facoltà di indicare una o due preferenze:

nel secondo caso, si richiede che le due preferenze siano rivolte a soggetti di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La lettera *g*) interviene sul comma 51 e statuisce in ordine al potere di scioglimento del consiglio provinciale, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, qualora il consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero qualora non approvi il bilancio nei termini, come sancito dalle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 141, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Analogamente, modificando il comma 54 della legge Delrio, la lettera *h*) introduce, tra gli organi delle province, la giunta provinciale, composta da un presidente della provincia e due o tre assessori – di cui un vicepresidente – a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore ad un milione di abitanti.

Tra le altre misure, si prevede l'innalzamento da quattro a cinque anni della durata del mandato del presidente della Provincia e si sopprime la condizione ostativa – prevista dall'articolo 60 della legge n. 56 del 2014 – alla candidatura a presidente della Provincia per i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Intervenendo sull'articolo 69 della stessa legge, si dispone inoltre che le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale avvengano nello stesso giorno. In base alla lettera *s*), ogni candidatura alla carica di presidente della Provincia deve essere collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale; le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni del territorio e comporsi di un numero pari di candidati uomini e donne, in ordine alternato. Ogni elettore può esprimere un unico voto su una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale, viene stabilita una soglia di sbarramento al tre per cento. Il sessanta per cento dei seggi viene attribuito alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, mentre i restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti.

Nel procedere al riparto dei seggi, l'ufficio elettorale è autorizzato a proclamare eletto, nel caso di parità della cifra individuale, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista.

Inoltre, intervenendo sulle competenze spettanti alle Province, quali «enti con funzioni di area vasta», ai sensi del comma 85 della legge Delrio, vengono introdotte le funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive.

L'articolo 2 del presente disegno di legge reca disposizioni di coordinamento: stabilisce, infatti, che la scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge venga prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive Pro-

vince, demandando, quindi, l'attuazione della legge in parola all'elezione del nuovo presidente della Provincia.

Il comma 3 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse, sia finanziarie che umane, connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province. Al medesimo decreto è demandata la determinazione delle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale.

Il comma 5 dispone, infine, l'adeguamento della legislazione statale e regionale alle disposizioni della presente proposta di legge, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrare in vigore, in conformità agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 556, a prima firma della senatrice Maiorino, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale e del funzionamento delle province e delle città metropolitane, prevista dalla legge n. 56 del 2014.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge Delrio, integrando l'elenco degli organi della città metropolitana, con la giunta metropolitana, di cui si specificano le funzioni. La lettera *c*) modifica il comma 19, sostituendo la vecchia disciplina di nomina del sindaco metropolitano, recante il conferimento di diritto dell'incarico al sindaco del comune capoluogo, con l'estensione delle modalità di elezione previste ai commi 58, 60 e seguenti dello stesso articolo. Viene confermata la durata quinquennale del mandato del sindaco metropolitano e si dispone altresì che quest'ultimo, sentita la giunta metropolitana, presenti le linee programmatiche del proprio mandato al consiglio metropolitano.

La lettera *d*), modificando parzialmente il comma 21, da un lato conferma la durata quinquennale del mandato dei consiglieri metropolitani, dall'altro precisa che il rinnovo abbia luogo in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano.

Analogamente, la lettera *f*) conferma il primo periodo del comma 24, nella parte in cui dispone che gli incarichi di consigliere metropolitano, assessore metropolitano e componente della conferenza metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Al contempo, si aggiunge, però, che l'indennità spettante al sindaco metropolitano sia determinata ai sensi del comma 59 della stessa legge Delrio.

La lettera *g*) aggiunge il comma 39-*bis*, recante la composizione della giunta metropolitana, con un minimo di tre e un massimo di sei assessori, nominati dal sindaco metropolitano e scelti tra i sindaci dei Comuni della città metropolitana. L'ultimo periodo del comma 39-*bis* autorizza altresì il sindaco metropolitano a revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio.

La lettera *h*) modifica il comma 40, disponendo che il vice sindaco venga scelto non già tra i consiglieri metropolitani, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera *i*), modificando il comma 44, propone che la durata del piano strategico, presentato dal sindaco e aggiornato annualmente sia

quinquennale invece che triennale. Per altro verso, il numero 3) della medesima lettera *i*) aggiunge nuove funzioni in capo alla città metropolitana, quali: la gestione e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale, le politiche per l'impiego (fatte salve le competenze regionali in materia), la funzione di stazione unica appaltante, l'assistenza agli enti locali per la progettazione europea e le rilevazioni statistiche, la gestione di concorsi per le amministrazioni locali.

L'articolo 2 reca analoghe modifiche riferite alle Province. In particolare, viene inserita la giunta provinciale tra gli organi delle Province previsti dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

La lettera *c*) aggiunge il comma 65-*bis*, in base al quale il presidente della Provincia nomina la giunta provinciale, composta da massimo quattro assessori scelti tra i sindaci dei Comuni della Provincia, revocabili dallo stesso presidente, dandone motivata comunicazione al consiglio.

La lettera *d*) dispone che il vice presidente della Provincia venga scelto non più tra i consiglieri provinciali, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera *f*) propone di inserire, all'interno del comma 85, l'adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente. Anche in tal caso, vengono integrate le funzioni spettanti alle Province con le seguenti: la gestione di servizi per il lavoro (salve le competenze regionali in materia), la predisposizione di documenti di gara e monitoraggio di contratti di servizio, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa propedeutica all'accesso ai fondi strutturali europei.

L'articolo 3 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle Province e delle Città metropolitane.

Si indicano, come principi e criteri direttivi, che il Governo quantifichi i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e ne garantisca la copertura e che definisca forme e modalità di autonomia finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in ossequio all'articolo 119, comma 1, della Costituzione.

Si richiede, inoltre, che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie e che vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 490 e 556 con gli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(207) *GIORGIS e altri. – Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

(549) *DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 207, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 549, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 549, a sua prima firma, che consta di tre articoli.

L'articolo 1 evidenzia la finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, conformemente allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 2 qualifica i partiti politici come libere associazioni, volte ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali e della democrazia interna.

Il comma 3 delinea, pertanto, i requisiti a cui gli statuti devono uniformarsi, quali: i principi ispiratori e l'individuazione degli organi di garanzia rappresentativi ed esecutivi del partito, competenti anche ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; la previsione delle procedure democratiche per l'approvazione degli atti, nonché di procedimenti aggravati per la revisione dello statuto, del simbolo ovvero della denominazione del partito; le modalità di elezione, le ipotesi di incompatibilità e la durata degli incarichi degli organi dirigenti; i diritti e doveri degli aderenti al partito, con l'individuazione, altresì, di un codice etico; la trasparenza nella gestione economico-finanziaria e l'espressa previsione di non perseguire scopi lucrativi.

Il comma 4 attiene all'onere di pubblicare sul sito istituzionale del partito l'atto costitutivo e lo statuto, in ossequio al principio di trasparenza.

L'articolo 3 contempla la delega in favore del Governo, affinché adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti politici e dell'attività politica, nonché il riordino delle disposizioni legislative esistenti in materia di campagne elettorali e delle forme di contribuzione e trasparenza dei bilanci e dei rendiconti, come indicato in titolo.

Il comma 2 sancisce, altresì, i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, si riportano: la puntuale individuazione delle norme vigenti; la ricognizione delle

norme abrogate, anche solo implicitamente; il coordinamento delle disposizioni vigenti, al fine di garantire un'applicazione coerente, razionale e sistematica; l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

Sempre con riguardo all'iter della delega, il comma 3 dispone in ordine alla trasmissione alle Camere, da parte del Governo, dello schema del decreto legislativo, affinché le Commissioni parlamentari competenti per materia si pronuncino, con propri pareri, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, il testo è nuovamente trasmesso alle Camere corredato di giustificazione motivata, affinché le stesse si pronuncino nuovamente entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Governo è comunque autorizzato ad adottare il decreto in via definitiva.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta del provvedimento con il disegno di legge n. 207, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 333 («Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive»), a firma del senatore Parrini, su cui è ancora in corso una riflessione per valutare la opportunità di esaminarlo congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 8 marzo, non avrà luogo. Resta confermata la seduta prevista alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che esso reca una pluralità di disposizioni di vario contenuto, accomunate dal perseguimento delle seguenti finalità:

*a)* garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al PNC;

*b)* semplificare e accelerare le procedure strumentali all'attuazione del PNRR, anche attraverso misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

*c)* rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, in un'ottica di integrazione con il PNRR;

*d)* rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno del piano strategico della Politica agricola comune (PAC), anche mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;

*e)* rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, in un'ottica di integrazione con il PNRR;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), numero 1.1), che riformula la lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che, in base alla nuova riformulazione, l'avvenuta soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica ivi prevista. Si valuti, pertanto, l'opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera *g*), la parola «rispettivamente» e il successivo inciso «e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto»;

– all'articolo 8, comma 13 – che consente, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga alla normativa vigente, il conferimento da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico -, si valuti l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non sia interessato l'intero organo governativo, ma solo alcuni componenti di esso, o per le quali la normativa di riferimento prescriva il parere delle competenti Commissioni parlamentari, senza la qualificazione specifica di «parere favorevole»;

- all’articolo 12, comma 1, lettera *a*), valuti la Commissione di merito l’individuazione di un termine per l’adozione del decreto ministeriale volto all’individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA e alla definizione delle misure finalizzate ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali;
- all’articolo 18, comma 4, là dove sono prorogati di 24 mesi i termini di validità dei titoli abilitativi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga, si valuti l’opportunità di precisare che questa disposizione si applica a condizione che i vari termini non siano ancora scaduti;
- all’articolo 20, recante disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, si valuti l’opportunità di riformulare le modifiche introdotte dai commi da 2 a 5 in forma di novella o di sostituzione del testo;
- all’articolo 22, si valuti di integrare la rubrica con il riferimento alle assunzioni straordinarie del personale del Corpo dei vigili del fuoco, disciplinate dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
- all’articolo 23, si valuti l’opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla disposizione;
- in merito all’articolo 34, commi 1 e 2, sugli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali, valuti la Commissione di merito di chiarire se le norme in esame si riferiscano solo agli enti previdenziali pubblici (conformemente ai riferimenti della lettera *b*)), considerato che il piano triennale degli investimenti immobiliari di cui alla lettera *a*) rappresenta un istituto relativo anche agli enti previdenziali di diritto privato. Altresì, si valuti di chiarire se la novella di cui alla lettera *b*) riguardi esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame;
- con riferimento all’articolo 55, istitutivo dell’Agenzia italiana per la gioventù, valuti la Commissione di merito di specificare, al comma 2, se la previsione, in base alla quale resta ferma l’applicazione al personale trasferito all’Agenzia del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area e del Comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, sarà estesa anche al personale reclutato in futuro dall’Agenzia stessa;
- in relazione al comma 4 dell’articolo 55, si valuti l’opportunità, anche in relazione a eventuali contenziosi, di una valutazione dell’inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia;
- con riguardo al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo 55, valuti la Commissione di merito l’opportunità di una modifica volta ad evitare l’insussistenza del collegio dei revisori dei conti nel periodo intercorrente tra l’emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio;
- in merito all’articolo 55, comma 5, si valuti di specificare l’esigenza di un previo esame da parte del Consiglio dei ministri della proposta di statuto dell’Agenzia – in analogia alle norme generali in materia di regolamenti da emanare con DPR – chiarendo altresì la natura regolamentare del decreto;

– si rappresenta l’opportunità, ai commi 4 e 5 dell’articolo 55, laddove richiamano la sola Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di fare riferimento anche al Presidente del Consiglio dei ministri, come correttamente riportato dal comma 3;

– relativamente al comma 6 dell’articolo 55, in base al quale l’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, si valuti l’opportunità di richiamare l’articolo 43 del testo unico ivi citato (concernente il patrocinio degli enti pubblici), anziché l’articolo 1 (relativo al patrocinio delle amministrazioni statali).

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 7 marzo 2023

**Plenaria**  
**26<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Carmelo Zuccaro, procuratore della Repubblica di Catania, e il dottor Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Procuratore della Repubblica di Catania e del Procuratore della Repubblica di Palermo**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del dottor Carmelo Zuccaro, procuratore della Repubblica di Catania, e del dottor Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo.

Interviene, in videoconferenza, il dottor ZUCCARO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il PRESIDENTE e i senatori RASTRELLI (*FdI*) ed Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), ai quali replica il dottor ZUCCARO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Zuccaro.

Interviene quindi, in videoconferenza, il dottor DE LUCIA, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il PRESIDENTE e il senatore SISLER (*FdI*), ai quali replica il dottor DE LUCIA.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor De Lucia per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari  
Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente*  
BONGIORNO

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR STEFANO CASTELLANI, PROCURATORE EUROPEO DELEGATO, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 22 (COOPERAZIONE RAFFORZATA SULL'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA «EPPO»)*

### **3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

#### **(Affari esteri e difesa)**

Martedì 7 marzo 2023

#### **Plenaria**

#### **17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Intervengono il sottosegretario per la difesa Isabella Rauti e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, gen. Teo Luzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

#### *SUL DECESSO DI DUE PILOTI MILITARI NEL CORSO DI ATTIVITÀ ADDESTRATIVE*

In apertura di seduta il presidente CRAXI esprime, a nome proprio e della Commissione, le più vive condoglianze e la massima vicinanza all'Aeronautica militare ed alle famiglie del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello, deceduti nella giornata di oggi a seguito di un incidente occorso a due aerei Siai Marchetti 208 impegnati in una missione addestrativa nei cieli sopra la città di Guidonia.

Conclude proponendo alla Commissione di osservare un breve periodo di raccoglimento in memoria dei due aviatori, caduti nell'adempimento del loro dovere.

La Commissione conviene.

*Viene osservato un minuto di silenzio nel corso del quale i lavori sono temporaneamente interrotti.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *Web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Teo Luzi, sulle linee programmatiche del suo mandato**

Il presidente CRAXI, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Teo Luzi.

Il generale LUZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), Stefania PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), MARTON (*M5S*), GASPARRI (*FI-BP-PPE*), BARCAIUOLO (*FdI*) e DELRIO (*PD-IDP*).

Il generale LUZI risponde alle domande poste.

Il presidente CRAXI ringrazia il generale Luzi e dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), relatore, evidenzia che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Il decreto-legge in esame, composto di 58 articoli, nel recare disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, disciplina in particolare norme per la *governance* per il PNRR e il PNC (Parte I, articoli 1-7), per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure e per il rafforzamento della capacità amministrativa (Parte II, articoli 8-49), oltre a stabilire disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune (Parte III, articoli 50-58).

Assume rilievo per la Commissione l'articolo 15, che, nell'ambito del Titolo II della Parte II, relativo a disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9 (riforma della pubblica amministrazione – *milestone* M1C1-60), reca misure relative al contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. La disposizione mira a consentire all'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di *housing* universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi e, al contempo, assicura il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità statali. Per gli interessi della Commissione assume rilievo, nello specifico, il comma 5 di tale articolo, che prevede, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero stessi da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ricorrendone le condizioni. Al contempo, anche al fine di coordinare gli interventi previsti dal presente comma con quelli contemplati con i commi da 1 a 4, si prevede che il Ministero della difesa comunichi le iniziative assunte e le attività svolta all'Agenzia del demanio. Come specifica la relazione tecnica allegata al provvedimento, la previsione in esame dal punto di vista finanziario non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi previsti si fa fronte con risorse già previste a legislazione vigente.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

La rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CRAXI pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

espresso l'apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento;

esaminate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge in via di conversione, che, nell'ambito del Titolo II della Parte II, reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione;

valutate e condivise, nello specifico, le norme di cui al comma 5, che prevedono che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero stessi da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ricorrendone le condizioni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 7 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Vice Presidente*  
ZANETTIN

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MAURO PALADINI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COM(2022) 695 (FILIAZIONE E CREAZIONE DI UN CERTIFICATO EUROPEO DI FILIAZIONE)*

**Plenaria**

**30<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati*

**(182) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

La senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato nella seduta precedente, che ritiene di non integrare con l'osservazione suggerita dalla senatrice Bevilacqua, relativa all'articolo 7, poiché trattasi di questione tecnica che non incide sul tenore sostanziale del parere che è comunque già all'attenzione della Commissione di merito e oggetto di un emendamento ivi presentato.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ritiene che la questione non sia di natura meramente formale e che sia opportuno inserirla come segnalazione all'interno del parere.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si associa.

Il senatore MATERA (*FdI*) ritiene comunque utile effettuare una segnalazione sul punto.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) conferma che la questione verrà risolta dalla Commissione Giustizia mediante un apposito emendamento volto a correggere il riferimento errato all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) conferma l'impostazione del parere già illustrato.

Il PRESIDENTE, pertanto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere come presentato dalla Relatrice e che sarà pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 495 E 182**

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, e in particolare il disegno di legge n. 495, adottato come testo base dalla 2<sup>a</sup> Commissione;

condivisa la necessità di tutelare i professionisti nei confronti di banche, assicurazioni, medie e grandi imprese, e pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione di forza nella contrattazione di servizi professionali;

richiamata la pertinente normativa dell'Unione europea, tra cui i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, la direttiva servizi 2006/123/CE, e la connessa giurisprudenza europea, tra cui la sentenza della Corte di giustizia UE, del 4 luglio 2019, causa C-377/17, ove è stato affermato che le tariffe per prestazioni professionali, per essere conformi alle predette norme e principi, devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale (paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE);

rilevato che la Corte di giustizia UE ha riconosciuto come motivi imperativi di interesse generale anche gli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla tutela dei consumatori, affermando che la fissazione di una tariffa minima può consentire di evitare che i prestatori non siano indotti a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti

ricordato che, ai sensi del comma 7, del citato articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, i nuovi requisiti, tra cui eventuali tariffe obbligatorie minime, devono essere notificati alla Commissione europea, in fase di progetto, specificandone le motivazioni, e che la notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione, salva la possibilità per la Commissione di chiederne la soppressione entro tre mesi;

considerato che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, CARLA GARLATTI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COM(2022) 695 (FILIAZIONE E CREAZIONE DI UN CERTIFICATO EUROPEO DI FILIAZIONE)*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 7 marzo 2023

**Plenaria**

**45<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene, in videoconferenza, il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in merito all'esame del decreto-legge 4 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564)**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori NICITA (*PD-IDP*), Maria Domenica CASTELLONE (*M5S*), PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), LOMBARDO (*Az-IV-RE*), PATUANELLI (*M5S*) e Con-cetta DAMANTE (*M5S*), ai quali replica il ministro GIORGETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

## **Plenaria**

### **46<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in merito all'esame del decreto-legge 4 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564)**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele FITTO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori PATUANELLI (*M5S*), MATERA (*FdI*), NICITA (*PD-IDP*), PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), DAMANTE (*M5S*), LIRIS (*FdI*) e Lavinia MENNUNI (*FdI*) ai quali replica il ministro FITTO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 25**

*Presidenza del Presidente  
CALANDRINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria****47<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

I relatori GELMETTI (*FdI*) e Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*), ad integrazione della relazione svolta nella seduta di giovedì 2 marzo, chiedono al Governo di fornire, anche in sede di replica, elementi di risposta ai rilievi e alle richieste di chiarimento formulati, in relazione ai profili finanziari, nel *dossier* del Servizio del bilancio n. 38, al quale rinviano per ogni approfondimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di lunedì 13 marzo, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire all'Assemblea il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si segnala, in relazione all'articolo 4, il rischio di dequalificazione della spesa, atteso che la disposizione impiega, a copertura degli oneri ivi previsti, i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che risultano destinati a spese in conto capitale, mentre il fondo istituito al comma 1 appare finalizzato a spese di natura corrente.».

In relazione agli emendamenti, segnala che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.200, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.201, 1.0.6, 1.0.202, 2.0.1 e 4.0.201.

Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.0.5, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.202.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.6, 4.200, 4.7, 4.8 e 4.9, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari, anche in relazione alla sostenibilità del tetto di spesa.

In merito agli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.200 e 4.0.5, occorre acquisire dal Governo informazioni in relazione alla disponibilità delle risorse richiamate nelle coperture.

Occorre infine valutare l'opportunità che l'emendamento 1.16 sia coordinato con la soppressione della clausola di copertura di cui al comma 7-ter.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario dell'Esecutivo sugli emendamenti 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.200, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.201, 1.0.6, 1.0.202, 2.0.1 e 4.0.201, in quanto onerosi.

Esprime poi il parere contrario dell'Esecutivo su tutti gli altri emendamenti segnalati dal relatore perché suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura.

Esprime il parere non ostativo del Governo su tutti gli altri emendamenti non segnalati dal relatore.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore, alla luce degli elementi forniti dal Governo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si segnala, in relazione all'articolo 4, il rischio di dequalificazione della spesa, atteso che la disposizione impiega, a copertura degli oneri ivi previsti, i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che risultano destinati a spese in conto capitale, mentre il fondo istituito al comma 1 appare finalizzato a spese di natura corrente.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.16, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 2.1, 2.0.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.200, 4.0.200, 4.0.201 e 4.0.202.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso dispone, all'articolo 1, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, con una dotazione di 200 milioni di euro annui, per la compartecipazione dello Stato, nei limiti delle risorse del fondo, alle spese a tale scopo sostenute dagli enti locali.

L'articolo 2, che reca la copertura finanziaria, dispone che agli oneri, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.

Per quanto di competenza, atteso che il Fondo è configurato come tetto di spesa, all'articolo 2 occorre valutare la sostituzione delle parole: «valutati in», con le seguenti: «pari a»; inoltre, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «200 milioni di euro annui», andrebbero inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

Occorre inoltre, al fine di assicurare la necessaria copertura dell'onere, acquisire dal Governo elementi informativi sulla disponibilità delle

risorse sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, escludendo pregiudizi per altre destinazioni già impegnate o programmate.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(494) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PATUANELLI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo riproduce il disegno di legge A.C. 3301 della XVIII legislatura, presentato dal Governo, esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativa, che risulta approvata dalla Commissione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che attua l'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), che affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, la nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020. I profili finanziari sono disciplinati dall'articolo 5 dello schema.

Il comma 1 determina l'ammontare del compenso del Commissario straordinario, nella parte fissa e in quella variabile, in attuazione dell'ultimo periodo del suddetto comma 473.

Il comma 2 prevede che, come stabilito dall'articolo 1, comma 476, della medesima legge n. 197 del 2022, sono versate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, per la realizzazione dell'intervento.

Considerato che lo schema di decreto in esame ha recepito le osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. 16334 del 27 gennaio 2023, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI afferma che non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di osservazioni non ostative alla Commissione 8<sup>a</sup>

Verificata la presenza del prescritto numero legale, le osservazioni non ostative poste ai voti, risultano approvate.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 7 marzo 2023

**Plenaria**  
**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Vanessa Pesenti, Vice Presidente Economico-fiscale-tributario dell'ANCE, in videoconferenza, e la dottoressa Alessandra Meucci Egidi, Segretario Generale, il dottor Antonio Nucera, Responsabile Centro studi, e il dottor Francesco Veroi, Responsabile Coordinamento tributario, di Confedilizia.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e di Confedilizia**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti dell'ANCE.

L'ingegner Vanessa PESENTI, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori COTTARELLI (*PD-IDP*), a più riprese, TURCO (*M5S*), ORSO-MARSO (*FdI*) e il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*), a più riprese, ai quali risponde l'ingegner PESENTI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti di Confedilizia.

Il dottor Antonio NUCERA e la dottoressa Alessandra MEUCCI EGIDI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore TURCO (*M5S*) e il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*), ai quali risponde il dottor NUCERA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 7 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ), E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ORCHESTRALI (ICO) E DI FEDERVIVO, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 66 (SITUAZIONE IN CUI VERSANO LE ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI – ICO)*

**Sottocommissione per i pareri**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55*

*La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(494) Deputato FORMENTINI e altri.** – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002:* parere favorevole;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(17) BERGESIO e altri.** – *Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura:* parere favorevole.

## **Plenaria**

### **20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolto lo scorso 1° marzo. Oltre alla definizione della programmazione della corrente settimana, in quella sede si è convenuto, su richiesta del sen. Melchiorre, di chiedere il deferimento di un affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032. Al riguardo, avverte che tale affare (che ha assunto il n. 106) è stato già deferito alla Commissione, e propone di avviarne l'esame sin dalla seduta già convocata per domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di fissare alle ore 12 di venerdì 10 marzo il termine entro cui trasmettere eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire sui disegni di legge sull'insegnamento dell'economia finanziaria.

Informa infine che è stato assegnato in sede redigente, alla Commissione il disegno di legge n. 562, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, che fa tesoro dell'esame, svolto nella scorsa legislatura, di analoga iniziativa parlamentare (AS 2367). Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, l'esame del disegno di legge potrà essere avviato sin dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(486) Elena MURELLI e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, era stato fissato per le ore 12 di lunedì 6 marzo il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, tenuto conto dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula, a seguito della deliberazione dell'Assemblea sulla procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Avverte che, alla scadenza, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno e informa che sul disegno di legge in titolo la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse con pareri non ostativi.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, con distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati l'articolo 1 e l'articolo 2. La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Il PRESIDENTE registra con favore l'unanimità sulle votazioni appena svolte.

(317) *ROMEO e altri.* – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) *MENIA e altri.* – *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) *GASPARRI.* – *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli»*

(Discussione del disegno di legge n. 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 317 e 533 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri, sottolineando che esso si compone di un unico articolo, volto ad istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. La finalità è quella di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, prosegue il Relatore, è chiamato a definire, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, le modalità di utilizzo delle richiamate risorse, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 548 con quella, già avviata, del disegno di legge n. 317 e connessi.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), dopo aver espresso, a nome del proprio Gruppo, un giudizio favorevole in merito al provvedimento n. 548, avanza tuttavia la proposta di limitare cronologicamente la rievocazione della tragedia del popolo giuliano-dalmata alla Seconda guerra mondiale, con l'intento, ispirato a volontà di conciliazione, di evitare di riproporre quella polarizzazione che caratterizzò gli anni del dopoguerra.

Il PRESIDENTE concede indi la parola al senatore MENIA (*FdI*), primo firmatario dell'A.S. n. 533, per una precisazione rispetto alla propo-

sta del senatore Crisanti. Al riguardo, il senatore Menia ritiene che la suddetta proposta sia contraria ai dati storici.

Dopo aver fatto menzione della pubblicazione di Raoul Pupo dal titolo «Il lungo esodo», ripercorre sinteticamente le tappe dell'esodo giuliano-dalmata dalla Seconda guerra mondiale fino al 1960, ricordando, tra l'altro, gli esodi conseguenti all'arrivo delle truppe titine nel 1945, lo svuotamento di Pola a seguito del trattato di pace, l'ultima fase dell'esodo, successiva all'assegnazione alla Jugoslavia della zona B del Territorio Libero di Trieste, protrattasi dal 1954 fino al 1960.

Anche il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) osserva che il richiamo agli anni successivi al passaggio dei territori istriani alla Repubblica di Jugoslavia non è frutto di una valutazione politica, bensì di un mero dato storico. Ritiene, inoltre, che la rievocazione di quegli anni rappresenti un dovuto segno di rispetto verso il dolore delle popolazioni coinvolte per troppo tempo dimenticato.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) sottolinea che l'Atto Senato n. 548, a sua firma, è volto a disporre misure di attuazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo», mediante lo stanziamento di risorse destinate all'organizzazione di viaggi scolastici nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, viaggi di studio e di conoscenza intesi a far maturare nella memoria collettiva, soprattutto delle nuove generazioni, il ricordo di quella tragedia.

Dopo essersi unito alle considerazioni del senatore Menia e del relatore Paganella in merito all'evidenza storica e cronologica della tragedia delle foibe, esprime il suo dissenso al riguardo di recenti manifestazioni di entusiasmo nei confronti del regime di Tito.

Auspica, infine, un rapido svolgimento dell'*iter* di esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) fa presente che la propria parte politica condivide le finalità dei disegni di legge in titolo, come testimonia non solo la scelta di contribuire al raggiungimento del numero legale, ma anche la disponibilità, a suo tempo manifestata, di favorire l'approvazione del disegno di legge n. 317, il primo ad essere esaminato dalla Commissione, entro il 10 febbraio scorso, ricorrenza del Giorno del ricordo. Del resto, la mancata approvazione nel termine auspicato è dipeso dalla scelta di attendere la presentazione di ulteriori provvedimenti legislativi. Nel preannunciare la volontà del proprio Gruppo di contribuire fattivamente, attraverso la presentazione di specifici emendamenti, alla definizione di un testo concluso da trasmettere all'Assemblea, si sofferma sul rilievo delle iniziative in esame, che sono dirette a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del dramma delle foibe, anche mediante l'organizzazione di viaggi didattici. Si tratta, a suo avviso, della migliore risposta che un sistema democratico può offrire alle tragedie scaturite dalla follia dei totalitarismi e dei nazionalismi, che hanno causato milioni di morti.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) auspica che si giunga ad una convergenza trasversale su un testo normativo che faccia tesoro dei contenuti delle iniziative in titolo, tenuto conto che sul tema della tragedia delle foibe occorre evitare di issare bandiere. Al riguardo, rivendica la scelta di non forzare la sollecita conclusione dell'esame del primo dei disegni di legge esaminati dalla Commissione, peraltro presentato dalla propria parte politica, e di attendere la presentazione di altri provvedimenti, al fine di favorire la convergenza su un testo condiviso, scevro di appartenenze politiche.

Del resto, anche tenuto conto che l'Assemblea non si è riunita nella settimana in cui ricadeva la ricorrenza del giorno del ricordo, non ci sarebbero state comunque le condizioni per licenziare il testo in prima lettura prima dello scorso 10 febbraio.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Federazione ciclistica italiana. Informa, inoltre, che sono giunti documenti da parte di coloro che, pur non essendo stati chiamati in audizione, hanno aderito alla richiesta della Commissione, di fornire un contributo scritto. Tale documentazione è stata pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Preso atto che nessun senatore chiede la parola in discussione generale, il Presidente dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per lunedì 20 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'Affare assegnato n. 106 sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura  
e produzione agroalimentare)**

Martedì 7 marzo 2023

**Plenaria**  
**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (n. 28)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, che integra il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 205 del 2009, allo scopo di recepire alcune disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118. Si tratta in particolare di norme, da recepire entro il 23 giugno 2023, che riguardano il risarcimento del danno in caso di sinistri causati da veicoli assicurati da un'impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione, sia nel caso di danni derivanti da sinistri accaduti nel Paese di residenza del danneggiato, sia nel caso di sinistri avvenuti in un Paese differente da quest'ultimo.

Analizza quindi le ragioni alla base della posticipazione dell'esercizio della delega legislativa. Nel dettaglio, la direttiva (UE) 2021/2118 risulta menzionata al punto n. 13 dell'allegato A della legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega. In particolare, l'articolo 31 dispone che il Governo debba adottare i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega era stato fissato al 23 febbraio 2023. Il comma 3 dell'articolo 31, all'ultimo periodo, stabilisce tuttavia che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi siano prorogati di tre mesi. Considerato quindi che l'atto iscritto all'ordine del giorno è stato assegnato alla Commissione lo scorso 22 febbraio, con il termine per l'espressione del parere fissato al 3 aprile (e dunque successivamente alla data del 23 febbraio), il termine per l'esercizio della delega risulta conseguentemente posticipato al 23 maggio 2023.

Procede infine alla disamina dell'articolato. Nel dettaglio, l'articolo 1 affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP), in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, il potere di negoziare e concludere, entro il termine del 23 dicembre 2023, accordi con gli omologhi organismi degli altri Stati membri al fine di dare attuazione alle procedure di protezione, rimborso e rivalsa previste dalla direttiva in caso di sinistri R.C. auto causati da veicoli assicurati da un'impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione. Il successivo articolo 2 reca invece la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive forze politiche, i senatori FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), Sabrina LICHERI (*M5S*) e PAROLI (*FI-BP-PPE*).

Poiché non vi sono altri interventi per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di esprimere parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il presidente DE CARLO registra l'unanimità dei consensi.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), osservando preliminarmente che il decreto-legge interviene sulla *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) introducendo misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo alle stesse di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano.

Nel dettaglio, il decreto istituisce una «Struttura di missione PNRR» presso la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2026, che coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR (funzione in precedenza di pertinenza del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Dicastero dell'economia). Vengono poi rafforzati i poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR, viene anticipata la data a partire dalla quale è possibile stabilizzare il personale assunto per la realizzazione di progetti del PNRR, viene disposto che le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali) e vengono semplificate le procedure di gestione finanziaria delle risorse del piano.

Procede quindi alla disamina delle norme di di interesse specifico per la Commissione.

In particolare, l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 8, nei commi da 7 a 9, stabilisce la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 11 provvede quindi alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la conserva-

zione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziare per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.

L'articolo 9 reca poi l'istituzione, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico. Del Comitato fa parte un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Dicastero delle imprese un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 77 del 2021. La dotazione economica del Fondo risulta essere di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, al fine di permettere all'Amministrazione di avvalersi dei servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR.

L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle «leggi annuali sulla concorrenza», come previsto dal PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità dei poteri di promozione della concorrenza, alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

L'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito dalla legge di bilancio 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione.

L'articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 31 reca invece disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura «*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compen-

dio denominato «Città dello Sport» sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

L'articolo 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito – verso l'Agenzia delle entrate – dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi. Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi. Il comma 3 dispone che, dall'entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, INPS e INAIL, possano essere sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno dieci giorni prima dalla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi. Il comma 4 rinvia di diciotto mesi l'entrata in vigore della disposizione dell'articolo 199 del Codice della crisi d'impresa che prevede l'attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.

L'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso, anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

L'articolo 49, al comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere pertanto liberamente installabili. Ai commi 4 e 5, il medesimo articolo interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo-ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese. In primo luogo, viene esteso l'ambito di applicazione prevedendo che la norma si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa *Sideralloys Italia S.p.A.*, relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis e viene rimosso il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro), mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

L'articolo 50 dispone la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi. Il comma 3 prevede l'adozione di un ulteriore provvedimento, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il

PNRR, sentito, tra gli altri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al fine di individuare le unità di personale di livello non dirigenziale dell'Agenzia, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da distaccare, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione (PSC) di ciascuna amministrazione.

L'articolo 54, da ultimo, dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) rileva preliminarmente che il provvedimento presenta delle criticità, ancorché alcune disposizioni specifiche sulla sburocratizzazione possano anche essere valutate positivamente, a patto, però, che non costituiscano la base per l'implementazione di liberalizzazioni incontrollate.

Entrando nel dettaglio, si pone problematicamente sui contenuti dell'articolo 49. La libera installazione di pannelli fotovoltaici nelle aree agricole, infatti, potrebbe avere impatti profondamente negativi, soprattutto a livello paesaggistico, su molti siti dichiarati di interesse da parte dell'UNESCO, e tali da poter indurre la stessa UNESCO a rivedere i propri giudizi sulla specificità delle aree in questione. Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, prevedere delle norme specifiche a tutela di queste aree particolari, consentendo agli organi competenti e agli enti locali di effettuare i controlli necessari, per evitare gli eccessi della libera iniziativa in termini di ricadute sul paesaggio e sul turismo.

Osserva poi che dei profili critici sono rinvenibili anche in relazione all'articolo 47. Le agevolazioni ivi previste, infatti, andrebbero rese compatibili con le specificità dei singoli territori, stabilendo, in particolare, la possibilità di riqualificare o demolire le aree industriali dismesse situate a meno di 500 metri dai centri di evidenza storica.

Conclude riservandosi ulteriori approfondimenti nel prosieguo del dibattito e augurandosi che vengano garantiti tempi congrui per l'espressione del parere.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che presso la Commissione di merito il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per la giornata di lunedì 13 marzo, invita la Commissione a valutare la possibilità di esprimere il proprio parere non oltre la giornata di martedì 14 marzo.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) si associa a quanto osservato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la seduta di domani, mercoledì 8 marzo, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 7 marzo 2023

**Plenaria**

**44<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Sulle parti di competenza del decreto-legge in esame ha la parola il relatore ZULLO (*FdI*), il quale rileva in primo luogo che l'articolo 4 anticipa al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato.

Il successivo articolo 5 prevede l'acquisizione nei sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione, con riguardo anche ai dati relativi alla salute.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 8 recano alcune norme transitorie in materia di trattamento economico per il personale degli enti locali, di am-

pliamento della possibilità di conferimento degli incarichi dirigenziali o di incarichi di alta specializzazione e di deroghe a divieti in materia di personale posti per gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, mentre il comma 13 consente in via transitoria il conferimento di alcuni incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione la ridefinizione della disciplina di dettaglio del Portale unico del reclutamento inPA.

Intervenendo in ordine alla semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici concernenti il PNRR e il PNC e in materia di procedimenti amministrativi, l'articolo 14 prevede che le determinazioni di dissenso, anche espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera. Inoltre, l'articolo 14, comma 8, stabilisce che le amministrazioni coinvolte nella procedura semplificata, preposte alla tutela della salute, rilascino le determinazioni di competenza entro quarantacinque giorni.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione». Dispone inoltre in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR riguardo agli investimenti per la digitalizzazione di cui alla Missione 6 «Salute».

Ai fini del monitoraggio delle riforme nel quadro del PNRR, l'articolo 21 prevede il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti che integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 26 prevedono uno sgravio contributivo per le imprese che partecipano al finanziamento di borse di dottorato innovativo, mentre il comma 8 è volto a consentire alle università statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca alla stipula di polizze sanitarie integrative in favore di personale docente e della ricerca.

In riferimento al Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'articolo 31, comma 6, introduce innovazioni procedurali analoghe a quelle di cui all'articolo 14.

I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati da tali enti con amministrazioni dello Stato. Inoltre, il successivo comma 3 modifica la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari.

L'articolo 48 demanda a un decreto regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, la semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.

L'istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù e la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani sono infine oggetto delle disposizioni recate dall'articolo 55.

Su richiesta della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), che segnala la necessità di un adeguato approfondimento dei temi oggetto del provvedimento, di particolare rilevanza, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI.** – *Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, la relatrice LEONARDI (*FdI*) dà conto in primo luogo dell'articolo 1, comma 1, volto all'istituzione di un fondo per la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza beneficiari del contributo statale debbano presentare con cadenza annuale all'ente erogatore un rendiconto dettagliato delle spese sostenute e dei relativi giustificativi, nonché delle ulteriori sovvenzioni economiche eventualmente percepite da parte di pubbliche amministrazioni.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) considera il provvedimento in esame assai utile, in considerazione dell'esiguità delle risorse a disposizione dei comuni. Segnala quindi l'opportunità di acquisire elementi di approfondimento da parte dell'ANCI e di condurre un vaglio accurato riguardo il rapporto tra il fondo istituito dal disegno di legge in esame e il fondo per i minori stranieri non accompagnati.

Il presidente ZAFFINI fa presente la competenza della Commissione di merito relativamente alle audizioni e sollecita la relatrice in ordine agli approfondimenti richiesti.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*), nel valutare favorevolmente la finalità del provvedimento, auspica che il parere della Commissione contempli uno specifico riferimento al sostegno economico alle famiglie, anche tenuto conto delle vigenti disposizioni internazionali, le quali sanciscono il diritto dei minori alla vita in famiglia.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea l'esigenza di porre particolare attenzione all'entità dell'onere finanziario a carico dei piccoli comuni chiamati a fornire assistenza ai minori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## **Plenaria**

### **45<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(Doc. XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia**

**(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

**(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) ricorda che l'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta sulle questioni della sicurezza e delle condizioni di lavoro nelle precedenti legislature e sottolinea l'attuale sforzo congiunto dei Gruppi sulla medesima materia. Osserva quindi che ciascuno dei tre documenti in titolo prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza del lavoro in Italia e che i documenti n. 6 e n. 9 fanno inoltre esplicito riferimento a situazioni di sfruttamento e prevedono, oltre alla relazione conclusiva al Senato, la presentazione di una relazione con cadenza annua.

I documenti in discussione dispongono quindi in ordine alla composizione della Commissione, alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, all'adozione del Regolamento interno e al regime di pubblicità dei lavori. Per l'adempimento delle proprie funzioni, è previsto che la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Il documento n. 6 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti.

In ciascuno dei tre documenti, l'articolo 3 è volto alla definizione dei compiti della Commissione, con talune differenze. In particolare, i documenti n. 6 e n. 9 contengono un riferimento all'accertamento dell'entità dello sfruttamento del lavoro, all'entità della presenza dei minori, all'incidenza del fenomeno delle imprese controllate dalla criminalità organizzata, nonché del rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti. Inoltre, il solo documento n. 5 fa riferimento all'accertamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni e all'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Infine, il solo documento n. 6 menziona l'accertamento della presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, ovvero di quelle che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale.

Sono poi disciplinati, in termini sostanzialmente identici, i poteri e i limiti della Commissione, le modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi e l'obbligo generale del segreto sugli atti d'inchiesta.

Il sottosegretario DURIGON riconosce l'alta importanza della materia oggetto delle proposte in discussione, in ragione dell'ancora troppo elevato numero di infortuni sul lavoro. Sottolinea la particolare attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali alla questione ed esprime la volontà del Governo di interagire utilmente con la Commissione d'inchiesta.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) invita la Presidenza a sollecitare l'assegnazione di un disegno di legge istitutivo di una Commissione d'inchiesta sugli stessi temi presentato dalla propria parte politica, al fine dell'abbinamento con i testi già illustrati.

Il presidente ZAFFINI fa osservare che il *Doc. XXII*, n. 9 è istitutivo di una Commissione d'inchiesta monocamerale ed è sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, e dunque è oggetto della più ampia condivisione.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ribadisce la necessità della congiunzione dell'ulteriore proposta di inchiesta parlamentare a quelle in discussione.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sostiene l'esigenza dell'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, anche in coerenza con gli sforzi in tal senso già compiuti nella scorsa legislatura.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime apprezzamento nei confronti di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo. A suo giudizio il *Doc. XXII*, n. 9 costituisce un'adeguata base politica, anche tenuto conto della possibilità di disporre di tempi rapidi garantita dalla scelta di procedere all'istituzione di una Commissione monocamerale. Le differenze tra le diverse proposte in discussione, inoltre, non costituiscono contraddizioni, risultando possibile procedere a integrazioni tra i testi.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) riconosce l'importanza dell'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta e rileva con favore la convergenza in tal senso delle diverse forze politiche.

Il senatore ZULLO (*FdI*) condivide le considerazioni espresse dalla senatrice Camusso e segnala l'importanza dell'unità di intenti dimostrata dai Gruppi.

Il PRESIDENTE propone di assumere il *Doc. XXII*, n. 9 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 13 marzo.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) assicura il suo impegno per pervenire a una soluzione di sintesi tra le diverse proposte presentate in materia.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) auspica che le istituzioni sappiano cogliere l'occasione di approvare una proposta finalizzata al riconoscimento di una misura tangibile di sostegno ai medici vittime dell'infezione da Covid-19 e alle famiglie dei medici deceduti. In particolare, il ristoro di cui al disegno di legge è una risposta alla dedizione con cui i medici hanno prestato cure in una fase nella quale non erano disponibili in misura sufficiente gli strumenti di protezione e posto che le compagnie di assicurazione si sono potute giovare di specifiche clausole contrattuali al fine di non riconoscere indennizzi alle vittime. Il modello delineato nella proposta legislativa è inoltre tale da poter essere esteso ai casi delle vittime appartenenti alle diverse professioni sanitarie.

Esprime conclusivamente l'augurio della massima celerità dell'*iter* di approvazione del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 383**

### **G/383/1/10**

CAMUSSO, ZAMPA, MAGNI

Il Senato,

premessò che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a prevedere misure di ristoro di tipo economico per i medici che, privi di tutela assicurativa diretta, sono deceduti o hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-Cov-2;

considerato che:

numerose categorie di lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati non strettamente rientranti nella definizione di esercenti attività che la legge individua come rischiose, e quindi obbligate all'assicurazione contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni professionali, si trovano nella condizione di essere costretti a pagare da sé le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali, nonché, nella malaugurata ipotesi di menomazioni permanenti, lesioni o decesso, non possono neppure ricevere forme di sostegno alle famiglie o ristori a causa dell'assenza di una norma che prescriva l'estensione dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

con la legge finanziaria 2007 è stato istituito il Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, poi regolamentato dal decreto ministeriale 19 novembre 2008; l'utilizzo di tale Fondo è stato esteso anche ai casi di risarcimento dei familiari di categorie non coperte da assicurazione obbligatoria tra le quali i Vigili del Fuoco e i liberi professionisti;

le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono da considerarsi ormai inadeguate rispetto al mondo del lavoro attuale, tanto da essere state più volte oggetto di numerose sentenze della Corte Costituzionale e di interventi normativi integrativi, quali ad esempio quello relativo alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici e il decreto legislativo n. 38 del 2000 che ha inte-

grato e riordinato le categorie professionali soggette ad assicurazione obbligatoria;

a causa di gravissimi fatti di cronaca si è urgentemente posto il problema di riconoscere alle famiglie coinvolte nella grave perdita di un figlio/a, una somma di denaro adeguata a risarcire il danno occorso durante un'attività di affiancamento e di apprendistato nel caso di alternanza scuola lavoro, risarcimento al momento non riconoscibile poiché al momento, nel caso di attività in alternanza scuola lavoro, gli studenti non sono riconosciuti come «capofamiglia», non sono considerati «lavoratori», né praticanti o apprendisti, e nemmeno «stagisti», ma bensì «osservatori» dei processi di lavoro;

nel corso dell'audizione, in questa Commissione, sulle linee programmatiche del suo Dicastero, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato tra le sue priorità quella di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, obiettivo più volte ribadito, anche in occasione della prima riunione del Tavolo sulla sicurezza sul lavoro con le parti sociali nello scorso mese di gennaio;

il disegno di legge in oggetto riconosce forme di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore dei medici non in regime di rapporto di lavoro dipendente e quindi privi di tutela assicurativa diretta, deceduti o danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2;

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va estesa a tutte le tipologie di lavoratori, ivi compresi gli agenti di commercio e i liberi professionisti senza dipendenti;

impegna il Governo:

a dare seguito alle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutando l'opportunità di estendere l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori fino a questo momento esclusi.

---

## Art. 1.

### 1.1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» *con le seguenti:* «I soggetti esercenti la professione medica e sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente»;

b) *al comma 1, sostituire le parole: «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;*

*Conseguentemente:*

a) *nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e dei sanitari»*

b) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;*

2) *al comma 2, dopo la parola: «all'ENPAM» inserire le seguenti: «e agli enti di cui al comma 1»;*

3) *al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»*

c) *all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

---

## 1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

*Conseguentemente nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e degli odontoiatrici».*

---

**1.3**

RONZULLI, ROSSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»;*

b) *al comma 1, sostituire la parola: «medica» con la seguente: «sanitaria».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 2, nella rubrica sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari».*

b) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato "ENPAM"» con le seguenti: «dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza».*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «all'ENPAM» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» e le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;*

c) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «dall'ENPAM» con le seguenti: «dai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;*

d) *all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;*

e) *nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari».*

**1.4**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022».*

**Art. 2.****2.1**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «figli maggiorenni».*

---

**2.2**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «fratelli minori, fratelli maggiorenni» con le seguenti: «fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni».*

---

**Art. 3.****3.0.1**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Giusto ristoro in favore dei sanitari che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile e assegno una tantum a favore dei familiari dei sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV2)*

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2 sono corrisposti, altresì, ai soggetti esercenti la professione sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente e sono erogati a carico degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

### **Art. 3-ter.**

*(Presentazione della domanda di giusto ristoro in favore dei sanitari e procedimento di verifica dei requisiti)*

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, agli enti nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dagli enti nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis e corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

---

### **Art. 4.**

#### **4.0.1**

CAMUSSO, ZAMPA, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)*

1. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai dipendenti pubblici non rientranti nelle categorie già protette ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, ai lavoratori con contratto di diritto pubblico, agli agenti di commercio e i procacciatori d'affari senza dipendenti,

ai liberi professionisti senza dipendenti, ai commercianti e i titolari di ditte senza società, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali e agli studenti delle scuole secondarie superiori nel caso di percorsi trasversali per l'orientamento.

2. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore, la copertura della spesa per l'assicurazione obbligatoria è determinata attraverso le seguenti modalità:

a) contribuzione del datore di lavoro, ivi compresi gli istituti scolastici nel caso di lavoratori dipendenti;

b) contribuzione di tipo misto, nel caso di agenti di commercio e procacciatori d'affari;

c) sistema di contribuzione duale, nel caso di liberi professionisti, con pagamento del premio spettante per intero al libero professionista se impegnato in attività di libero esercizio e spettante per metà allo stesso e per metà al datore di lavoro nel caso in cui il libero professionista eserciti attività correlate alla salute ed alla sicurezza pubbliche;

d) costituzione di un fondo di riserva nelle risorse dell'INAIL.

3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di bilancio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente, al Parlamento una relazione sulle spese sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi di copertura generalizzata.»

---



